



## CREDITI FORMATIVI ECM

### LINEE DI INDIRIZZO DELL'ORDINE PSICOLOGI MARCHE

DOCUMENTO APPROVATO IN C.R. del 07/03/2015

Conformemente alla normativa in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM) e alle linee di indirizzo in materia decise in Consiglio Nazionale, l'Ordine Psicologi Marche assume quale linea di indirizzo per i propri iscritti quella assunta e ribadita in più occasioni dal Consiglio Nazionale:

**Il conseguimento dei crediti ECM è obbligatorio per i dipendenti e o convenzionati (liberi professionisti) del SSN e/o della Sanità privata accreditata.**

Il Dpr 137/2012 nel ribadire che "resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)" ha introdotto di fatto una duplice modalità di aggiornamento: il Regolamento del Consiglio Nazionale (da emanarsi entro agosto 2013 previo parere del Ministero della Salute) da un parte, e l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dall'altra.

L'ECM rimane obbligatorio per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata.

Il CNOP ha approvato a gennaio 2013 il "**Regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia**" (F.C.P.) nella convinzione che sia possibile rendere la formazione continua più aderente alle diverse aree professionali della Psicologia in modo che coloro che non sono interessati alle materie trattate in ambito ECM ai fini dell'accrescimento della propria competenza professionale, possano utilizzare modalità di formazione continua nelle materie di loro interesse, rendendo così l'obbligo formativo sostanziale e non solo formale. Il CNOP è in attesa del prescritto parere da parte del Ministero della Salute per poter dare avvio alla FCP e cioè di Formazione Continua in Psicologia di qualità, costruita sul senso di responsabilità dello stesso professionista.

Nelle more è da ritenersi che non vi sia alcun obbligo formativo ECM per gli psicologi che non svolgono la propria attività professionale nell'ambito del SSN.

**Rimane invece obbligatorio per tutti i professionisti indistintamente l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo previsto dal nostro Codice Deontologico.**

**Si evidenzia** che i professionisti interessati alla partecipazione ad incarichi o concorsi pubblici nel SSN dovranno in ogni caso soddisfare i requisiti di regolarità per i crediti ECM ed è quindi loro personale responsabilità ed interesse ottemperare alla normativa anche in carenza delle condizioni di dipendenza o convenzione.

L'ente accreditato per la gestione dei crediti ECM a livello nazionale di tutti gli operatori della sanità è il **CO.GE.A.P.S.** , sito internet

<http://www.cogeaps.it>

Si invitano tutti i Colleghi alla consultazione del sito, alla presa visione della normativa e alla registrazione nell'area riservata al fine di poter consultare la propria posizione rispetto ai crediti ECM acquisiti.

#### **Nota sui titoli di esonero o esenzione**

Si ricorda che il professionista interessato da titoli di esonero o esenzione per i crediti ECM dovrà aggiornare la sua posizione presso l'Ordine e presso il CO.GE.A.P.S .

#### **Modalità di acquisizione crediti ECM:**

- Formazione accreditata ECM (corsi, seminari, FAD etc.)
- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all'estero e non accreditata in Italia
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche
- Crediti ECM individuali per Autoformazione (riservata a liberi professionisti)
- Crediti ECM individuali per tutoraggio (domanda da presentare all'Ordine secondo la modulistica prevista).